

Brescia, lì 14.01.2021

OGGETTO: CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per meglio comprendere le analogie e le differenze del credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge finanziaria 2020 e dalla legge finanziaria 2021, nella tabella che segue le due vengono messe a confronto:

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**Legge finanziaria 2020****Legge finanziaria 2021**

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta. Misura dell'agevolazione <i>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</i> • nella misura del 6% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <i>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</i> • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta. Misura dell'agevolazione <i>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</i> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021: • nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile); per gli investimenti effettuati nel 2022: • nella misura del 6% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <i>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</i> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del: • 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
---	---

- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") *in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);*

- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile *a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni*, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" *a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.*

- del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

per gli investimenti effettuati nel 2022:

- nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") *in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);*
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;

- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile *a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni*, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" *a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.*

Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”. Perizia Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia tecnica. Cessione beni Si perde il beneficio se cessione entro 31.12.N+2	Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1067, Legge 178 del 30.12.2020”. Perizia asseverata Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata. Cessione beni Si perde il beneficio se cessione entro 31.12.N+2
--	--

Con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in materia di oneri documentali del credito d'imposta investimenti in beni strumentali, confermando che:

- l'inadempienza di tale onere documentale può comportare (!) per il beneficiario del credito d'imposta, in sede di controllo, **la revoca dell'agevolazione**,
- si può regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l'omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

L'Agenzia delle Entrate suggerisce alcune soluzioni per porre rimedio all'eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all'interno della fattura, il riferimento normativo. In particolare:

- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all'acquirente l'apposizione della dicitura del riferimento normativo sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- in caso di **fattura elettronica** è consentita al beneficiario l'**apposizione della dicitura del riferimento normativo sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973.**

In ogni caso lo Studio consiglia:

- **come SOLUZIONE PREFERITA, sempre quella di richiedere al fornitore l'emissione della nota di credito a storno della fattura non riportante la dicitura, ed emissione di una fattura elettronica riportante la dicitura corretta.**

Studio Dott. Begni & Associati